



Variante di Piano regolatore Quartiere di Bellinzona

**Definizione dello spazio riservato
ai corsi d'acqua (SRCA)**

Rapporto di pianificazione

Procedura di informazione e partecipazione

Premessa

La determinazione di spazi riservati alle acque è un compito di legge (Legge federale sulla protezione delle acque LPac e relativa Ordinanza OPac), che si pone l'obiettivo di garantire:

- la protezione contro le piene, tramite l'offerta di sufficiente spazio per il trasporto di acqua e di materiale detritico;
- le funzioni naturali delle acque e degli ambienti ad esse correlati, mediante la messa a disposizione di spazi vitali per comunità animali e vegetali e la creazione di collegamenti ecologici;
- l'utilizzazione delle acque e delle superfici a loro prossime, in particolare valorizzando gli spazi ricreativi quali elementi qualificanti il paesaggio e la qualità di vita dei cittadini.

Con la variante in oggetto si intendono definire gli spazi riservati alle acque per il quartiere di Bellinzona.

Basi legali

L'articolo 36a della LPac, in vigore dal 1° gennaio 2011, sancisce l'obbligo di delimitare lo spazio riservato alle acque affinché siano garantite le funzioni naturali, la protezione contro le piene e l'utilizzazione delle acque. Lo spazio va ripreso negli strumenti pianificatori, sistemato e gestito in modo estensivo.

L'OPac disciplina i dettagli sviluppando i temi in tre distinti articoli:

- *art. 41a: spazio riservato ai corsi d'acqua*
modalità per il calcolo di base; criteri per il suo aumento; disposizioni per corsi d'acqua nelle aree protette e nelle zone densamente edificate; condizioni per la rinuncia alla delimitazione degli spazi;
- *art. 41b: spazio riservato alle acque stagnanti*
modalità per il calcolo di base; criteri per il suo aumento; disposizioni per le zone densamente edificate; condizioni per la rinuncia alla delimitazione degli spazi;
- *art. 41c: sistemazione e sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque*
criteri e condizioni per la realizzazione di nuovi impianti; concessione di deroghe; descrizioni delle utilizzazioni ammissibili, in particolare di quella agricola.

L'OPac contiene infine delle norme transitorie: esse fissano i termini entro i quali vanno definiti gli spazi riservati alle acque (31 dicembre 2018) e le regole da applicare in tutte quelle situazioni non ancora conformi al nuovo diritto. In particolare, esse determinano le dimensioni delle fasce minime provvisorie su entrambe le sponde per i corsi d'acqua (fissate in base alle dimensioni del loro alveo) e le acque stagnanti.

Per maggiore chiarezza, la Confederazione ha completato le norme delle Leggi e delle Ordinanze con specifiche direttive e prese di posizione tematiche che sono state considerate, in particolare:

- Superfici di avvicendamento delle colture nello spazio riservato alle acque (ARE 2011);
- Spazio riservato alle acque in territorio urbanizzato (ARE/UFAM 2013):

- Spazio riservato alle acque e agricoltura (ARE/UFAM/UFAG 2014).

La Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (LST) prevede l'obbligo di fissare delle linee d'arretramento dai corsi d'acqua sulla base di direttive cantonali e regola le attività all'interno dello spazio così delimitato (art. 41 LST). Il Regolamento (art. 50) riprende i concetti della legge e li precisa: il Piano delle zone fissa le linee d'arretramento dai corsi e dagli specchi d'acqua, che delimitano lo spazio riservato alle acque (cpv 1). La scheda di PD P6 ("Acqua" - ambito tematico Patrimonio) riprende gli indirizzi fissati in Legge ed intesi ad assicurare, mediante la pianificazione territoriale, uno spazio sufficiente ai corsi e agli specchi d'acqua allo scopo di contenere i deflussi di piena e limitare le erosioni spondali laddove la protezione dell'uomo e dei beni importanti lo esige, a promuovere la biodiversità ed inoltre ad offrire possibilità di svago e riposo.

Esame preliminare

Con preavviso del 18 agosto 2023 il DT ha formulato le proprie considerazioni sul Piano d'indirizzo, concordando sostanzialmente con le proposte fatte e richiedendo puntualmente alcune modifiche, riprese nel dettaglio nella relazione tecnica allegata (cap. 1.2), e che hanno portato all'aggiornamento della documentazione.

Situazione attuale

Il Piano del paesaggio in vigore, approvato il 16 novembre 2010 indica quelle che sono le linee di arretramento da mantenere verso i corsi d'acqua principali. La norma è basata sull'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA), ed è ora sorpassata. Ad oggi, devono dunque essere rispettate le disposizioni transitorie dell'OPAc.

Inoltre, l'art. 6.1.3 NAPR indica quanto segue:

Al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque, per qualsiasi tipo di costruzioni (edifici, impianti, muri di cinta e di sostegno) e modifiche dello stato del terreno, la distanza minima dai corsi d'acqua è fissata dalle linee di arretramento.

In assenza di siffatte linee, richiamata l'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA), deve essere osservata una distanza minima da 5 a 15 m, stabilita in base ai grafici di cui all'allegato 4 del Regolamento della legge edilizia. In casi eccezionali, e con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe.

Proposta di variante

La variante in oggetto prevede la definizione dello spazio riservato ai corsi d'acqua, conformemente alla Legge federale sulla protezione delle acque (LPac) e alla relativa Ordinanza (OPAc), per tutti i corsi d'acqua del Quartiere di Bellinzona, compreso il Fiume Ticino.

Si rimanda a tal proposito alla relazione tecnica allegata prodotta dallo studio Oikos - Consulenza e ingegneria ambientale Sagl, datata ottobre 2024.

Le Norme d'attuazione del piano regolatore vengono modificate secondo la legislazione federale applicabile con un nuovo articolo normativo, e viene stralciato l'art. 6.1.3 che fa riferimento ad una legge ormai sorpassata.

Di seguito le modifiche alle NAPR del quartiere di Bellinzona, barrate le parti stralciate ed evidenziate in rosso le parti nuove.

Art. 6 Distanze

1. [...]

~~1.3 Al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque, per qualsiasi tipo di costruzioni (edifici, impianti, muri di cinta e di sostegno) e modifiche dello stato del terreno, la distanza minima dai corsi d'acqua è fissata dalle linee di arretramento.~~

In assenza di siffatte linee, richiamata l'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA), deve essere osservata una distanza minima da 5 a 15 m, stabilita in base ai grafici di cui all'allegato 4 del Regolamento della legge edilizia. In casi eccezionali, e con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe.

[...]

Art. 25bis Zona di protezione delle acque di superficie

- 1. La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque giusta gli artt. 36a legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPac), 41a e 41b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc).*
- 2. Lo spazio riservato alle acque, definito come "spazio riservato ai corsi d'acqua SRCA" e "spazio riservato alle acque stagnanti SRAS", è riportato sul piano delle zone ed ha valore legale.*
- 3. L'utilizzo e lo sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque sono disciplinati secondo l'art 41c dell'OPAc. In particolare, è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Gli impianti esistenti, realizzati in conformità con le previgenti disposizioni e utilizzazioni conformemente alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto.*
- 4. All'interno dello spazio riservato alle acque vengono promossi interventi di ripristino e valorizzazione miranti a migliorare le funzioni idrauliche, il valore ecologico, la qualità paesaggistica e la fruibilità pubblica del comparto. Per tali opere bisognerà adottare, qualora fosse possibile, metodi di ingegneria naturalistica.*
- 5. Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.*

I geodati sono consultabili sul portale cantonale nel periodo di pubblicazione della variante.

Dopo la fase di informazione e partecipazione verrà elaborata la documentazione definitiva di variante, che verrà sottoposta al legislativo per adozione. Successivamente la procedura di approvazione seguirà il suo corso ai sensi della Legge sullo sviluppo territoriale (LST).

Per il Municipio
Il Sindaco Il Segretario
Mario Brandas Philippe Bernasconi



Servizio pianificazione
Il responsabile
Angelo Schillizzi



Annessi

- 1 Documentazione tecnica allestita da Oikos - Consulenza e ingegneria ambientale Sagl, ottobre 2024
- 2 Piano dello spazio riservato ai corsi d'acqua - 1:5'000, novembre 2024